

Ecc.mi Capitani Reggenti,

N. 80253

Ill.mi Consiglieri,

Data

28/08/2024

Depositato in data
27-08-2024

il presente progetto di Legge disciplina i contrassegni "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino" ed istituisce il Registro delle "Botteghe Storiche" al fine di valorizzare e tutelare i prodotti della Repubblica di San Marino e far conoscere, oltre all'origine, l'esclusività e l'eccellenza sammarinesi.

Nello specifico, il presente testo normativo è così articolato:

agli articoli 2 e 3 sono delineati i requisiti per ottenere i contrassegni: il "Made in San Marino" è il contrassegno che viene concesso, ai beni alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, se l'ultima trasformazione e lavorazione sostanziale avviene nel territorio dello Stato sammarinese, ovvero, che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva, ed economicamente giustificata quindi che comporti un aumento di valore. Il marchio "100% Made in San Marino" è concesso se il prodotto è realizzato interamente a San Marino, ovvero, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio sammarinese. Viene precisato, al comma 3 dell'articolo 3, che per i prodotti agroalimentari è necessario che le materie prime siano originarie nel territorio sammarinese.


L'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l'articolo 3 comma 2 disciplinano la concessione d'uso dei contrassegni in capo all'UO "Ufficio Attività Economiche", la quale concede i contrassegni a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche, la cui composizione, funzionamento compiti e convocazione sarà oggetto di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 8.

All'articolo 4 viene istituito lo *status* di Bottega Storica al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale sammarinese. L'obiettivo è quello di volersi orientare sempre più verso la **conservazione del patrimonio** e il riconoscimento e la salvaguardia del suo valore culturale ed economico.

All'articolo 5 si prevedono i requisiti necessari al fine di ottenere lo *status* di Bottega Storica:

- svolgimento da almeno cinquant'anni continuativi della stessa attività, nello stesso locale o nella stessa area pubblica. Sono irrilevanti i cambi di proprietà, di amministrazione, di denominazione, di insegna, purché le caratteristiche originarie siano mantenute;
- radicamento nel tempo dell'attività evidenziato da "collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta", ovvero, la stabilità dell'esercizio nel luogo in cui è insediato deve risultare chiara dall'aspetto degli arredi e dalla loro conformazione;
- accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio per i locali in cui viene esercitata l'attività;
- presenza nei locali, negli arredi, interni ed esterni, e nelle aree ove si svolge l'attività, di "elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o


(DMC)



particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo". La presenza di queste caratteristiche esteriori deve offrire al visitatore, senza che questi sia dotato di particolari conoscenze tecniche o specialistiche, chiara visibilità del loro collegamento con l'attività svolta e suggerire in modo evidente il senso del radicamento nel tempo dell'esercizio commerciale.

Si precisa inoltre che, quando si tratta di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con denominazione "Osteria", "Enoteca" o "Birreria", il periodo di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5, viene ridotto ad anni almeno 25.

All'articolo 6 viene istituito il registro delle Botteghe Storiche presso l'UO "Ufficio attività economiche".

All'articolo 7 vengono individuate le modalità di riconoscimento e utilizzo dello *status* di Bottega Storica. Lo *status* di "Bottega storica" viene riconosciuto dall'UO "Ufficio Attività Economiche" a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche.

All'articolo 9 è prevista la cancellazione dal Registro delle Botteghe Storiche, qualora, a seguito dei controlli, vengano meno le condizioni che hanno determinato l'iscrizione della attività o a seguito di richiesta del titolare.

L'articolo 10 riconosce alla commissione Botteghe Storiche anche la competenza di valutare le proposte dei proprietari e i gestori delle Botteghe Storiche di intervento di restauro conservativo e valorizzazione al fine di non alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio.

All'articolo 11 vengono previsti i controlli e le sanzioni per coloro che utilizzano abusivamente lo *status* di "Bottega Storica" e i contrassegni "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino". La Sezione Analisi e Controllo dell'UO "Ufficio Attività Economiche" è autorizzata ad effettuare i necessari controlli, avvalendosi degli organi competenti, al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di concessione dello *status*.

All'articolo 12 sono previste le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chiunque fa uso di un'indicazione di vendita a fini commerciali che presenti il prodotto come realizzato in San Marino al fine di ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in San Marino.

All'articolo 13 è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa per coloro che utilizzano impropriamente e senza autorizzazione il contrassegno Made in San Marino.

L'articolo 14 prevede ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi e nelle forme previste dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

L'articolo 15, infine, per la definizione di paese di origine di un prodotto alimentare, i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e l'etichettatura rimanda al Decreto Delegato 26 febbraio 2015 n. 23 "Etichettatura,



presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” e per il rilascio del certificato d’origine rimanda al Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 35 “Testo unico in materia di origine sulle merci e visti su documenti”.

Ne consegue che:

- l’indicazione di vendita recante il luogo di origine o provenienza del prodotto, se riportato nell’etichettatura nella parte dedicata alla descrizione delle caratteristiche tecniche del prodotto, non avendo finalità commerciali, non è da intendersi in funzione di contrassegno, bensì in funzione di informazione tecnica. Tale norma non incide pertanto sugli obblighi relativi a requisiti di etichettatura del prodotto, confezionamento o imballaggio, e sugli obblighi di indicazione di vendita recante il luogo di origine o provenienza del prodotto dettati da norme tecniche e leggi settoriali;
- i contrassegni “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino” sono contrassegni a fini commerciali e pertanto il loro utilizzo è facoltativo e verrà autorizzato e rilasciato soddisfacendo gli appositi requisiti anche qualitativi previsti dai regolamenti che verranno emanati;
- i marchi riconosciuti per contraddistinguere i prodotti originari di San Marino non devono ritenersi incompatibili con la presente normativa. Verrà esclusivamente sanzionato l’utilizzo dei contrassegni atti ad ingannare sull’origine del prodotto e sull’utilizzo improprio e non autorizzato dei contrassegni “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”;

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

nell’ evidenziare come tale intervento normativo costituisca un’opportunità per la Repubblica di San Marino, confido che trovi favorevole accoglimento.

 (AK)

 (PDCS)

 (LISU)

 (DML)

 (PSD)